NORME PER LA ELEZIONE E LA CONVOCAZIONE DEL PRIMO CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA E DISCIPLINA DELLE CAUSE DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' E DEL CONTENZIOSO ELETTORALE

Art. 15

Contrassegni di lista

Il deposito dei contrassegni di lista deve essere effettuato presso la prefettura di Trieste con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 14 e 15 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, non prima delle ore 8 del quarantottesimo e non oltre le ore 16 del quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione. La prefettura di Trieste adotta le sue decisioni sui contrassegni depositati entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito per il deposito. Le opposizioni contro le decisioni di ricusazione di contrassegni da parte della prefettura di Trieste sono sottoposte, nei termini e con le modalita' stabilite dallo articolo 16 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, all'Ufficio centrale regionale che decide entro le successive ventiquattro ore, dopo aver sentito i depositanti delle liste che vi abbiano interesse.

Versione in vigore dal 28 febbraio 1964, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per la elezione e la convocazione del primo Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia e disciplina delle cause di ineleggibilita' ed incompatibilita' e del contenzioso elettorale
Estremi	Legge 3 febbraio 1964, n. 3
Titolo	III — Procedimento elettorale per la prima elezione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 febbraio 1964

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-la-elezione-e-la-convocazione-del-primo-consiglio-regionale/art-15-contrassegni-di-lista/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it